

D.A. n. 3/GAB del 19/02/2026

Ripartizione della quota del trenta per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 fra i comuni costieri di Gela, Licata e Butera, riconosciuta dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

VISTA la L.R. 1 ottobre 1956, n. 54;

VISTO il comma 30 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*;

VISTO il D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 - *Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – e ss.mm.ii.*

VISTA la L.R. 27 aprile 1999, n. 10;

VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 31 dicembre 1999, n. 23;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 - *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*;

VISTA la L.R. 3 luglio 2000, n. 14 – *Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/CE*;

VISTA la Circolare Assessorato Bilancio e Finanze del 26 febbraio 2001, n. 2;

VISTO il D.A. n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione Siciliana*, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 14;

VISTO il D.A. n. 88 del 20/10/2004, pubblicato in G.U.R.S. n. 46 del 05/11/2004, con il quale è stato approvato il *disciplinare tipo dei permessi di prospezione, di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi*, che ha modificato il D.A. n. 91 del 30/10/2003;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 - *Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005*;

VISTO il D.A. n. 640 del 04/11/11 pubblicato in G.U.R.S. n. 52 del 16/12/11 che ha modificato il D.A. 91/03;

VISTA la L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.P.R. del 5 Dicembre 2009, n. 12, con cui viene emanato il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTA la Circolare applicativa dell'Assessore alla Presidenza, con cui vengono date le indicazioni operative sull'applicazione del regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19 del 16 Dicembre 2008;

VISTO il D.D.G. n. 1 del 03/02/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia in materia di strutture intermedie dipartimentali;

VISTO il D.D.G. n. 886 del 26/07/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Energia;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.” pubblicato sulla GURS n. 25 del 01 giugno 2022;

VISTO il D.P. n. 69/Area 1/S.G. del 14 aprile 2025 con il quale il dott. Francesco Colianni è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in seguito alle dimissioni dalla carica di Assessore rassegnate dall'On.le Giovanni Di Mauro a decorrere dal 14 aprile 2025;

VISTO il D.P.Reg. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 253 del 4 settembre 2025, è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità;

VISTO il D.D.G. n. 1570 del 08/07/2025 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 8 “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia” (URIG) del Dipartimento dell'Energia al Dott. Antonio Patella a far data dal 1° settembre 2025;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.04.2022 “*Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI)*” pubblicato sulla G.U.R.I. n.108 del 10.05.2022;

VISTA la Deliberazione n.227 del 20 aprile 2022 “*Concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “G.C1.AG.”- Intesa al rilascio dell'Autorizzazione, da parte del Ministero della transizione ecologica, alla ENI S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e compressione gas all'interno del Sito Multisocietario ENI di Gela, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624. Schema di Decreto Presidenziale*”;

VISTO il D.P.R.S. 03 giugno 2022, n. 538/GAB recante l' *Intesa della Regione Siciliana stabilita dall'accordo del 24/04/2001, sancito in sede di conferenza permanente Stato-Regioni, ex art. 3 comma 2 lett. b), art. 5 comma 3 ed art. 6 comma 1, al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica (che ha assunto, in virtù del D.L. n. 22/2021, le competenze del soppresso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le competenze in materia di energia e di infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico) alla ENI S.p.A. nell'ambito della Concessione di coltivazione di idrocarburi, denominata “G.C1.AG”, ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di trattamento e compressione gas, all'interno del Sito Multisocietario Eni di Gela, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 624/96;*

VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale per il triennio 2024-2026*”;

TENUTO CONTO che la Deliberazione n.227 del 20 aprile 2022 ha rimandato l'accordo per la ripartizione delle royalties tra Stato e Regione Siciliana all'adozione di un successivo atto da sottoporre preventivamente alla Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione n. 387 del 19/11/2024 con la quale è stato apprezzato lo schema di accordo;

VISTA la nota n. 39962 del 16/12/2024 con la quale è stato trasmesso l'accordo al M.A.S.E. già sottoscritto dal Dirigente generale;

VISTA la nota n. 13429 del 27/01/2025 con la quale il M.A.S.E. – Dipartimento Energia - Direzione generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi ha restituito l'accordo in parola debitamente sottoscritto;

VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026, al comma 1 dell' art. 21 (Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties) con la quale è stato disposto che, al fine di indennizzare i comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la Regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento;

VISTO il D.A. n. 18/GAB del 11/09/2024 di ripartizione della quota del trenta per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 fra i comuni costieri di Gela, Licata e Butera, riconosciuta dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dal 2024;

VISTO il ricorso con sospensiva al TAR di Palermo avanzato avverso il D.A. n. 18/GAB del 11/09/2024 dal Comune di Butera, trasmesso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con nota n. 118280 del 10/11/2024 (Affare Legale 6527/2024);

VISTO il ricorso incidentale del Comune di Gela, trasmesso con nota n. 2124 del 08/01/2025 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo inerente l'affare legale 6527/2024;

CONSIDERATO che l'accordo di ripartizione royalties sottoscritto tra il MASE ed il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia, che ad ogni buon conto si allega al presente Decreto, testualmente recita: *“...Si rappresenta tuttavia che, qualora nuove e future analisi condotte ed elaborate a seguito dell'entrata in produzione della concessione in argomento daranno evidenza della presenza di riserve residue producibili con distribuzione differente rispetto a quelle sopra riportate, saranno adottati, ove necessario, gli opportuni provvedimenti per aggiornare ab origine² le percentuali di attribuzione delle royalties secondo le nuove risultanze. Si evidenzia, a riguardo, che il progetto di sviluppo del campo “Cassiopea” prevede la conversione del pozzo (Cassiopea 1Dir) da esplorativo a produttore e la realizzazione di altri due pozzi (Cassiopea 2Dir e Cassiopea 3), che consentiranno di acquisire un maggiore numero di dati per permettere di rivedere il modello di giacimento attualmente elaborato. Si concorda pertanto che, in esito alle risultanze che saranno elaborate decorsi 3 anni dall'entrata in produzione della concessione 3, sarà nuovamente valutata la distribuzione del giacimento “Cassiopea” rispetto al limite delle acque territoriali, e sarà aggiornata, ove necessario, la determinazione delle aliquote sopra definita, a far data dall'entrata in produzione del giacimento medesimo. Tale rivalutazione del giacimento sarà ripetuta, se del caso, anche successivamente a detto triennio, secondo tempistiche che saranno definite in base alle conoscenze che saranno ulteriormente acquisite, sino a quando non si riterrà di aver definito un volume/struttura del giacimento sufficientemente affidabile; anche in questa situazione eventuali rideterminazioni delle aliquote andranno applicate retroattivamente sin dall'inizio della coltivazione del giacimento.”*

VISTO il D.A. n.11/GAB del 18 marzo 2025, con oggetto: *Modalità di prima applicazione sul versamento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 in base all'Accordo di Programma fra il M.A.S.E. e la Regione Siciliana tenuto conto della quota del trenta per cento che la Regione Siciliana deve riconosce ai comuni costieri di Gela, Licata e Butera, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.*

VISTA l'istanza di revoca, in autotutela, del D.A. n.11/GAB del 18 marzo 2025, con la quale i Sindaci dei Comuni di Licata, Gela e Butera, chiedono all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 21 *quinges* della Legge 7 agosto 1990, n.241, la revoca, in autotutela, del Decreto dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - D.A. n.11/GAB del 18 marzo 2025, e la contestuale adozione di nuovo Decreto Assessoriale di ripartizione delle Royalties tra i tre Comuni Costieri di Gela, Butera e Licata, secondo le percentuali stabiliti di comune accordo tra i predetti Comuni, giusta Intesa sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Licata, Gela e Butera e trasmessa con nota assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 2020/Gab. del 2025, unitamente all'istanza di revoca, in autotutela, del D.A. n.11/GAB del 18 marzo 2025;

CONSIDERATO che, con l'Intesa sottoscritta, ciascun Comune si impegna, a fronte dell'accoglimento della suddetta istanza, a rinunciare al contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo (R.G.N. 1549/2024 proposto dal Comune di Butera), con conseguente cessazione della materia del contendere;

RITENUTA meritevole di accoglimento l'Istanza di revoca, in autotutela, del D.A. n.11/GAB del 18 marzo 2025, tenuto conto delle violazioni procedurali e sostanziali in essa denunciate, e stante, altresì, la rinuncia di ciascun Comune al contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo (R.G.N. 1549/2024 proposto dal Comune di Butera), con conseguente cessazione della materia del contendere;

VISTO il D.A. n.18/GAB del 08 aprile 2025 che revoca il predetto D.A. n. 11/GAB;

CONSIDERATO che non si è proceduto alla formalizzazione e notifica del D.A. n. 18/GAB del 08 aprile 2025 in quanto mancava il benestare da parte del MASE all'utilizzo delle somme in questione;

CONSIDERATO altresì che con D.D. n. 1149 del 03/06/2025 è stato istituito il capitolo di entrata 8618 e sullo stesso, con D.R.S. n. 2158 e D.R.S. n. 2159 del 09/10/2025, sono state accertate le royalties per la produzione conseguita nel 2024 dalla concessione di coltivazione idrocarburi denominata "G.C1.AG" per un importo complessivo pari a € 1.815.032,59 versate dalle concessionarie Enimed S.p.A. ed Energean Italy S.p.A.

VISTA la nota prot. 221134 del 24/11/2025, assunta al protocollo del Dipartimento energia al n. 40634 del 25/11/2025, con la quale il MASE ha confermato l'attribuzione del 55% delle royalties dovute per l'anno 2024, alla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 625/96, alla luce delle verifiche condotte sulla base dei dati di produzione 2024 trasmessi dall'operatore;

VISTA la nota del Dipartimento regionale dell'energia n. 1377 del 15/01/2026, con la quale si è preso atto di quanto comunicato dal MASE;

TENUTO CONTO che sciolta la riserva sull'utilizzo delle somme versate dai concessionari per l'anno 2024, è possibile dare compiuto adempimento alla L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026, laddove al comma 1 dell' art. 21 (Compartecipazione dei comuni costieri sulle royalties) si è determinato che, al fine di indennizzare i comuni costieri di Gela, Licata e Butera a titolo compensativo per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dall'anno 2024, la Regione riconosce ai medesimi comuni una quota del 30 per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 da destinare, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento;

CONSIDERATO che risulta necessario riproporre il decreto di ripartizione in quanto il predetto D.A. n.18/GAB del 08 aprile 2025 non è stato trasmesso e quindi validato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato e pertanto risulta inefficace;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di dare compiuta attuazione al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, formanti parte integrante del presente decreto, il D.A. n. 18/GAB del 08/04/2025 è nullo;

Art. 2) La quota del trenta per cento dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 fra i comuni costieri di Gela, Licata e Butera, riconosciuta dalla Regione Siciliana ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, per l'attività estrattiva dei giacimenti situati nel sottofondo del mare territoriale antistante, per le produzioni attivate dal 2024, viene così ripartita:

- Comune di Licata 43,50 %
- Comune di Butera 13,00 %
- Comune di Gela 43,50 %

Art. 3) I Comuni destinano le risorse, in misura non inferiore al 50 per cento, a spese di investimento. L'eventuale restante parte dovrà essere destinata, prioritariamente, ai pagamenti previsti dall'art.159, comma 2, del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

Art. 4) A decorrere dalle produzioni attivate nel 2025, i versamenti, per ciascun anno di produzione, saranno effettuati dalle società titolari delle concessioni minerarie per idrocarburi, rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel mare territoriale, nel capitolo di entrata 8618 rubrica 3 del Dipartimento regionale dell'energia, entro il 30 giugno dell'anno successivo;

Art. 5) Per ciascun anno di produzione, il Dipartimento regionale dell'energia sentito il MASE sul riparto delle somme tra Stato e Regione a seguito della verifica dei dati di giacimento comunicati dal concessionario, provvederà ad effettuare i versamenti spettanti a ciascun comune presso le rispettive tesorerie comunali;

Art. 6) Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell' Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.;

Art. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Regione Siciliana competente per territorio, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 1034/71 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ai sensi dell' art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Palermo li 19/02/2026

L'ASSESSORE
Francesco Colianni